




Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



Procedimento n.20190024716

Protocollo n.201900 52344

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI RICERCA/SUPPORTO ALLA RICERCA PRESSO LA U.O.C. MEDICINA GENERALE I

PREMESSO

che la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia, con decreto dirigenziale n.0345/2019, a seguito della pubblica selezione autorizzata con determinazione n.5/D.G./0362 del 19/04/2019 ha disposto il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di prestazioni di ricerca/supporto alla ricerca presso la U.O.C. Medicina Generale I;

TRA

il Dott. Carlo Nicora, Direttore Generale della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia (C.F. n. 00303490189, P.I. 00580590180) e domiciliato per la carica presso la Fondazione, sita in Pavia, Viale Golgi, 19, il quale interviene ed agisce in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell'art.16 dello Statuto della stessa;

E

Dr.ssa Mariangela DELLIPONTI, C.F. DLLMNG81M58L049D (di seguito "collaboratore").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO E SEDE

La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia, conferisce al collaboratore l'incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di seguito riportate.

La prestazione oggetto del presente contratto consiste nell'espletamento di prestazioni di ricerca/supporto alla ricerca presso la U.O.C. Medicina Generale I della Fondazione per collaborare alla realizzazione del progetto dal titolo "*Studio dell'infezione da Citomegalovirus umano ed Epstein-Barr virus nelle malattie infiammatorie croniche intestinali*" (Responsabile Prof. Antonio Di Sabatino).

In particolare il collaboratore sarà chiamato a svolgere le seguenti attività: study coordination, data management, data entry.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

La sede di svolgimento dell'attività è presso la U.O.C. Medicina Generale I della Fondazione.

Art. 2 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE

Il collaboratore si impegna a fornire le prestazioni professionali che, per la natura del presente contratto, non avranno in alcun modo carattere di lavoro subordinato e, quindi, esercitando tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa alle specifiche attività da esercitarsi in correlazione alla specifica natura dell'incarico, secondo specifica normativa di riferimento, anche di grado inferiore, da atti di programmazione nazionali, regionali e della Fondazione, nonché da disposizioni interne alla U.O. nel cui ambito presta la propria attività. Il collaboratore si obbliga ad eseguire personalmente la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima, nel rispetto dei principi della miglior tecnica.

Il collaboratore si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso la Fondazione.

Responsabile Procedimento/Istruttoria: Dr. Franco Marazza

U.O.S.D. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA RICERCA (tel.0382/503550 – fax 0382/502508 – marazzaf@smatteo.pv.it)



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Il collaboratore è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa grave e/o dolo.

Il collaboratore si obbliga a eseguire personalmente la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima, nel rispetto dei principi della miglior tecnica.

Il collaboratore si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso la Fondazione.

Si impegna all'osservanza delle direttive aziendali in tema di certificazione ISO, alla partecipazione, ove richiesto, ai processi di Risk Management, nonché al rispetto dei criteri di Igiene e sicurezza del lavoro così come previsti dal TU n. 81/2008 e tutela della privacy come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

E' tenuto, nell'ambito dei generali impegni a suo carico, all'osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Prende atto che nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la Fondazione potrà chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore e/o maggior danno subito.

Il collaboratore s'impegna a svolgere attività di ricerca in esclusiva con la Fondazione ed a non intrattenere qualsiasi altro rapporto di ricerca con altri enti di diritto pubblico o privato.

Fermo il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché quelle di riferimento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, il collaboratore è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai procedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione ovvero danno o un ingiusto vantaggio a terzi e, in ogni caso, nei limiti previsti dalle vigenti norme in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza del rapporto.

La Fondazione, con deliberazione n. 4/C.d.A./0038 del 28/05/2018, ha adottato il proprio "Codice etico - comportamentale" consultabile sul proprio sito www.sanmatteo.org.

L'incarico, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice medesimo.

Art. 3 - MODALITA'

L'attività di collaborazione dovrà essere organizzata in connessione con le finalità istituzionali della Fondazione e, in particolare, con la U.O. di assegnazione, che fornirà al collaboratore tutte le indicazioni idonee ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidata.

L'incarico conferito con il presente contratto comporta un impegno a tempo pieno ed è, pertanto, incompatibile con qualsiasi altro incarico (assistenziale e/o di ricerca) presso questa Fondazione.

Il collaboratore dovrà tempestivamente comunicare al Responsabile dell'attività eventuali assenze.

A tal proposito il collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Fondazione relative alla sicurezza del luogo di lavoro e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con l'obbligo di risarcimento del danno imputabile e con facoltà, nell'eventualità per la Fondazione di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Responsabile Procedimento/Istruttoria: Dr. Franco Marazza

U.O.S.D. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA RICERCA (tel.0382/503550 – fax 0382/502508 – marazzaf@smatteo.pv.it)

2046



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Art. 4 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto è stipulato a tempo determinato (mesi 36), con inizio dal 01/06/2019 e termine il 31/05/2022, esclusa ogni tacita proroga. La durata dell'incarico non potrà essere superiore alla durata del progetto di ricerca in argomento, per cui la prestazione stessa si considera risolta allo scadere del presente contratto o comunque al termine del ripetuto progetto.

Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza del 31/05/2022, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

Art. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'opera che il collaboratore renderà nel periodo di cui all'art.4 viene stabilito in complessivi euro 75.000,00/lordi (oneri a carico della Fondazione compresi), da liquidarsi con cadenza mensile, previa presentazione di certificazione di regolare svolgimento dell'attività assegnata, sottoscritta dal Responsabile della stessa (Direttore U.O.C.). Il collaboratore dovrà produrre, al termine dell'incarico, una relazione sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulle eventuali pubblicazioni scientifiche correlate. Su tale relazione il sopraindicato Responsabile dell'attività dovrà apportare le proprie valutazioni sull'incarico svolto.

Il presente contratto non dà diritto al rateo della tredicesima mensilità, al congedo ordinario o straordinario, né ad altro trattamento spettante ai lavoratori dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato.

Art. 6 – RIMBORSO SPESE

La Fondazione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio anche se afferenti al presente contratto, che rimangono a totale carico del collaboratore. Il collaboratore avrà peraltro diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, svolti nell'ambito del presente contratto, solo se richiesti ed autorizzati dalla Fondazione.

Gli eventuali rimborsi di cui sopra non sono soggetti a ritenute IRPEF.

Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'incaricato è assicurato dalla Fondazione per la Responsabilità Civile (RCT) e rischi professionali, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

L'incaricato, in sede di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge n.24/2017, deve obbligatoriamente essere in possesso di idonea polizza assicurativa, con oneri suo carico, a copertura della responsabilità civile da colpa grave.

La polizza dovrà essere aggiornata, in caso di successive modifiche alla legge, variazioni alla stessa, emanazione di requisiti minimi di copertura, secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste da tali atti modificativi.

Art. 8 – TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL E PREVIDENZIALE INPS

In applicazione della normativa vigente, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevede l'iscrizione all'INAIL a cura del committente e sarà così ripartita: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della Fondazione.

Il trattamento previdenziale prevede l'iscrizione alla gestione separata INPS a carico del collaboratore. Tale iscrizione dovrà essere effettuata presso la sede INPS territorialmente competente con riferimento al luogo

Responsabile Procedimento/Istruttoria: Dr. Franco Marazza

U.O.S.D. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA RICERCA (tel.0382/503550 – fax 0382/502508 – marazzaf@smatteo.pv.it)

2047



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

della prestazione oggetto del presente contratto. Le trattenute previdenziali relative alla gestione separata sono così ripartite: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della Fondazione.

Art. 9 – ADEMPIMENTI FISCALI

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art.50 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive integrazioni e/o modifiche.

Art. 10 – REVOCA

La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso senza che ciò produca a favore della collaboratore alcun diritto al risarcimento di danni.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 11 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Alla conclusione del presente contratto sia per scadenza del termine sia per risoluzione anticipata, il collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.5 del quale il collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo sarà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per la Fondazione al risarcimento dell'eventuale danno.

Alla conclusione del presente contratto, qualunque ne sia la causa, l'incaricato si impegna alla contestuale restituzione, presso la Direzione Medica di Presidio della Fondazione, degli strumenti (camici, timbri, dosimetri, ecc...) affidatigli per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo all'incaricato di darne preavviso di almeno 30 (trenta) giorni al Direttore Generale della Fondazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata (pec). La mancata osservanza del preavviso di cui ante comporterà la corresponsione da parte dell'incaricato di una indennità pari all'importo del compenso spettante per il periodo di mancato preavviso.

Art. 12 – TRATTAMENTO DATI

Il collaboratore esprime il proprio assenso per le finalità inerenti e conseguenti al rapporto instaurato con il presente contratto, all'utilizzo dei dati personali forniti ed alla loro trasmissione agli Enti istituzionalmente interessati, nonché alla pubblicazione sul sito www.sanmatteo.org del proprio curriculum nell'ambito dell'adempimento dell'art.18 del Decreto Legge n.83 del 22 Giugno 2012 (Decreto Sviluppo 2012), convertito con modificazioni nella Legge n.134 del 7 Agosto 2012.

Art. 13 – COPIE, REGISTRAZIONE, BOLLO

Il presente contratto viene redatto in duplice copia originale, trattenuto in originale per ciascuna Parte contraente.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, come di legge, con spese a carico del collaboratore.

Responsabile Procedimento/Istruttoria: Dr. Franco Marazza

U.O.S.D. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA RICERCA (tel.0382/503550 – fax 0382/502508 – marazzaf@smatteo.pv.it)



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Art. 14 – CONTROVERSIE

In caso di controversie le Parti eleggono la competenza del Foro di Pavia.

La sottoscritta Mariangela DELLIPONTI, lette le condizioni di cui sopra, le accetta senza riserve.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia, 31/05/2019

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Carlo Nicora)

IL COLLABORATORE

(Dr.ssa Mariangela Delliponti)

Responsabile Procedimento/Istruttoria: Dr. Franco Marazza

U.O.S.D. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA RICERCA (tel.0382/503550 – fax 0382/502508 – marazzaf@smatteo.pv.it)

2049

